



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sui bilanci triennali di previsione 2019-2021 e 2020-2022 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, redatte dall'organo di revisione del Comune di Lamon (BL);

VISTA la nota prot. n. 767 del 6 febbraio 2023, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame dei questionari;

VISTA la nota di risposta dell'ente acquisita al protocollo Cdc n. 984 del 16 febbraio 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*" - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle

Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”*, concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 della Costituzione; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge n. 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, ex art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*) il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-

finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Per l'esercizio 2015, con deliberazione n. 490/2018/PRSE, la Sezione rilevava una gestione di competenza negativa (accertamenti – impegni= euro -542.358,32 e, sempre negativa di euro -25.317,01 con inclusione del FPV).

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 sul bilancio di previsione 2020-2022 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

L'impostazione dei bilanci di previsione 2019-2021 e 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

I rendiconti 2019 e 2020 sono stati approvati con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	R 2019	R 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	33.919,09	261.715,34
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	184.208,64	269.026,81
Risultato di competenza (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	218.127,73	530.742,15
Equilibrio di bilancio (W/2)	119.752,81	219.049,16
Equilibrio complessivo (W/3)	-45.363,31	208.243,26

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Nel corso del 2019 l'Ente ha conseguito un risultato di competenza positivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018. L'Ente non ha conseguito l'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019 in quanto il W3 è pari a euro -45.363,31; tale valore negativo risulta superato nel corso dell'esercizio successivo. Per quanto riguarda il W2 e il W3, l'organo di revisione ricorda che *“ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive”*. Il risultato di competenza rimane positivo al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore complessivo pari a euro 82.066,60.

Nel 2019, l'avanzo è stato applicato per un totale di euro 177.700,00, impegnando euro 123.129,94 in parte corrente, ed euro 54.570,06 in conto capitale.

Nel corso del 2020, l'Ente ha conseguito un risultato di competenza positivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018. L'Ente ha conseguito

l'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza rimane positivo al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a euro 538.782,93.

Nel 2020, l'avanzo è stato applicato per un totale di euro 27.400,00 impegnando euro 400,00 in parte corrente ed euro 27.000,00 in conto capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Fondo cassa al 31/12	491.216,47	639.779,71
Residui attivi	3.466.349,03	5.283.191,21
Residui passivi	1.357.452,62	2.649.145,28
FPV per spese correnti al 31/12	101.316,89	136.757,67
FPV per spese in conto capitale al 31/12	1.885.477,93	2.041.154,78
FPV per attività finanziarie al 31/12	-----	-----
Risultato contabile di amministrazione	613.318,06	1.095.913,19
Totale accantonamenti	228.441,73	245.931,60
Di cui: <i>FCDE</i>	26.954,35	30.338,32
Totale parte vincolata	338.295,15	643.304,17
Totale parte destinata agli investimenti	-----	-----
Totale parte disponibile	46.581,18	206.677,42

Tra le quote accantonate e quelle vincolate nel 2019, si rileva, in particolare, quanto segue:

- FCDE: l'accantonamento al FCDE (euro 26.954,35) evidenzia una percentuale bassa pari al 0,78% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (euro 3.466.349,03). L'organo di revisione dichiara che per la determinazione del fondo è stato utilizzato il metodo ordinario. È stata rilevata una incoerenza tra la relazione dell'organo di revisione "*con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili l'organo di revisione ha verificato: 1) eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti*" e il questionario alla domanda 4.4.1;
- Fondo contenziosi: il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso pari a euro 20.000;
- Fondo perdite partecipate: non è stato previsto alcun importo;
- Altri accantonamenti: sono state accantonate ulteriori somme pari a euro 181.487,38, di cui: per indennità di fine mandato euro 2.800,00; per aumenti contrattuali al personale euro 10.744,71; per ulteriori accantonamenti relativi a passività potenziali ed in particolare: fondo resti produttività euro 18.183,28, fondo risconto passivo canone anticipato euro 22.200,00, fondo accantonamento mutui euro 60.000, fondo rimborso canoni e addizionale elettrica euro 15.349,55, sistemazione piazza illuminazione pubblica per fallimento ditta euro 52.209,84;
- Parte vincolata: sono state vincolate somme pari a euro 338.295,15, ed in particolare: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili euro 102.212,65; vincoli derivanti da trasferimenti euro 124.149,13; vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro

111.933,37;

- Parte destinata agli investimenti: non è stata destinata alcuna quota ad investimenti.

Tra le quote accantonate e quelle vincolate nel 2020, si rileva, in particolare, quanto segue:

- FCDE: l'accantonamento al FCDE (euro 30.338,32) evidenzia una percentuale bassa pari al 0,57% sul totale dei residui attivi al 31.12.2020 (euro 5.283.191,21). L'organo di revisione dichiara che per la determinazione del fondo è stato utilizzato il metodo ordinario;
- Fondo contenziosi: nella relazione dell'organo di revisione si legge il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso pari a euro 20.000;
- Fondo perdite partecipate: non è stato previsto alcun importo;
- Altri accantonamenti: sono state accantonate ulteriori somme pari a euro 195.593,28, di cui per indennità di fine mandato euro 4.600,00, per aumenti contrattuali al personale euro 12.744,71; per gli ulteriori accantonamenti relativi a *passività potenziali ed* in particolare: fondo resti produttività euro 18.183,28, fondo risconto passivo canone anticipato euro 22.200,00, fondo accantonamento mutui euro 60.000,00, fondo rimborso canoni e addizionale elettrica euro 15.349,55, sistemazione piazza illuminazione pubblica per fallimento ditta euro 52.209,84, altri fondi euro 10.305,90;
- Parte vincolata: sono state vincolate somme pari a euro 643.304,17, ed in particolare: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili euro 142.880,37; vincoli derivanti da trasferimenti euro 375.857,03; vincoli formalmente attribuiti dall'Ente euro 124.566,77;
- Parte destinata agli investimenti: non è stata destinata alcuna quota ad investimenti.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a) 2019	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a) 2020
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	65.310,35	47.393,37	72,57%	107.535,52	83.880,91	78,00%
Tit. 1 competenza	1.421.231,90	1.328.237,07	93,46%	1.534.658,26	1.455.095,66	94,82%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	103.230,56	97.154,45	94,11%	123.926,31	91.934,60	74,18%
Tit. 3 competenza	360.211,48	244.326,73	67,83%	295.395,66	251.016,79	85,0%
Tit.4 residui (iniziali + riaccertati)	713.097,11	327.270,50	45,89%	2.977.471,01	323.990,86	10,88%
Tit.4 competenza	2.898.193,83	243.032,57	8,39%	2.450.459,84	311.667,33	12,72%

Per quanto riguarda la capacità di riscossione nel 2019 e nel 2020, l'organo di revisione osserva per entrambe le annualità che *“il grado di smaltimento dei residui iniziali è un*

po' basso, cosa che alla lunga porta ad un incremento significativo di tali voci di Bilancio. Infatti, l'ammontare dei residui finali è più che raddoppiato rispetto ai Residui Iniziali". Al riguardo viene evidenziato che il basso grado di smaltimento è influenzato sensibilmente dalle partite in conto capitale. Ciò è confermato da percentuali di riscossione delle entrate del titolo IV in conto competenza pari all'8,39% nel 2019 e al 12,72% nel 2020 e in conto residui pari al 45,89% nel 2019 e 10,88% nel 2020.

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si segnala una percentuale di riscossione relativa a IMU/TASI pari a 37,83% nell'esercizio 2019, salita al 100% nel 2020.

Con riferimento all'attività di riscossione in conto residui nel 2019, si evidenzia una bassa percentuale riferita a TARSU/TIA/TARI/TARES pari a 23,33%; tale percentuale è aumentata nel corso del 2020 sino al 37,96% attestandosi su valori che restano migliorabili.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale al 31/12	491.216,47	639.779,71
Anticipazione di tesoreria	-----	-----
Cassa vincolata	70.168,57	70.168,57
Tempestività dei pagamenti	-8,46	-15,90

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere sia nel 2019 che nel 2020. Inoltre, in entrambi gli esercizi si osserva una variazione in aumento nel fondo cassa (nel 2019 pari a euro +117.923,38 e nel 2020 pari a euro +148.563,24) e nessun ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti, l'Ente assicura in entrambi gli esercizi la tempestività dei pagamenti come attestato dal relativo indicatore annuale negativo pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale e come allegato al rendiconto approvato.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo al 31/12	1.216.567,81	1.085.946,44
Valore parametro obiettivo P4	11,61	8,13

L'Ente in entrambi gli esercizi dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, inoltre, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, né di finanza derivata.

Si osserva, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2019 e 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di

criticità;

- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019-2020 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 364,82 per entrambi gli esercizi dopo la chiusura di ogni singolo esercizio ed entro la data di formazione dello schema del rendiconto; inoltre, nel 2020 viene dichiarato dal Revisore che *“detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi del art.23, co.5, legge 289/2002”*;
- L'Ente ha adottato i Piani della performance, per l'anno 2019 con delibera n. 28 del 22 marzo 2019, per l'anno 2020 con delibera n. 49 del 29/07/2020;
- L'Ente si è avvalso della facoltà di redigere una situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11/11/2019. *“Il Revisore ha verificato che la situazione patrimoniale redatta con modalità semplificata è allegata al rendiconto della gestione”* e si riscontra un fondo di dotazione negativo pari a euro - 6.469.664 sia nel 2019 che nel 2020.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, per entrambi gli esercizi è stato possibile rilevare che rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente.

Dall'analisi del questionario sul rendiconto 2020, è emerso che il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e che l'Ente non ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020. L'organo di revisione comunica che *“La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557-quater della Legge 296/2006”*.

Per quanto riguarda gli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria dai controlli effettuati, emerge che l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità e non si è avvalso della facoltà, concessa dal co. 1-ter dell'art. 109, d.l. n. 18/2020, di svincolare quote di avanzo di amministrazione. Inoltre, l'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020. La Sezione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020 per un importo pari a euro 16.089,00 come si evince dalla certificazione Covid-19 prodotta al MEF.

In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota alla quale il Sindaco e il Revisore hanno replicato. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato in sede istruttoria, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

1. Avanzo esercizi precedenti

Nella tabella “conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione” si è riscontrata un'incongruenza tra i dati riportati nella relazione dell'organo di revisione a pag. 10 (dati analoghi a quelli inseriti in BDAP Schemi di Bilancio 2020 Rendiconto 2020 foglio 7 “Verifica equilibri”) e i dati inseriti nel questionario consuntivo 2020 a pag. 23. L'Ente rappresentava che: *“I dati relativi al “riscontro risultati della gestione” pag 10 riportati nella relazione dell'organo di revisione sono corretti mentre al prospetto 4 pag. 23 del questionario Conto Consuntivo 2020 nella riga “avanzo/disavanzo esercizi precedenti applicato” è stato erroneamente riportato il valore 364,82 anziché il valore corretto pari a € 27.400,00. Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 viene confermato in euro 1.095.913,19 come da prospetto Bdap e relazione dell'organo. I dati riportati si riferiscono all'avanzo applicato in fase di previsione e successive variazioni intervenute in corso di esercizio, mentre il valore di euro 364,82, erroneamente proposto, si riferiva all'effettivo utilizzo dell'avanzo applicato.”*

2. Accantonamento al FCDE

Il FCDE risulta contenuto (0,57%) rispetto ai residui attivi totali al 31.12.2020. L'accantonamento resta comunque basso (16,89%) se si considera il totale dei residui attivi al titolo I e al titolo III. L'Ente rappresentava che *“ha adottato il metodo ordinario della media semplice per la determinazione del FCDE. Il fondo a consuntivo 2020 è stato determinato in euro 30.338,32 applicando il valore pieno del 100% dell'accantonamento sulle voci ritenute dall'ente di difficile e dubbia esazione (accertamenti IMU e TARI, imposta di soggiorno). Il tasso medio di incasso sui residui (media semplice) determinato nella percentuale del 45,03% definisce un tasso di copertura dovuto dal FCDE del 54,97% che è stato applicato all'importo di euro 55.190,68 (applicata ad alcune voci della fattispecie 101: Imposte, tasse e proventi assimilati)..... Nel 2020 non si è ritenuto di attivare il FCDE alle spese di investimento, in quanto riconducibili a fondi a rendicontazione da altri soggetti pubblici di cui l'ente ha intrapreso le iniziative per la fattiva realizzazione dell'opera”*.

3. Indicatore tempestività dei pagamenti

L'indicatore è stato inserito con errore in BDAP - Piano degli indicatori 2020 (+15,90). Per poter svolgere le attività di controllo in oggetto è stato ricavato il dato inserito nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale (-15,90) come allegato al rendiconto approvato e pubblicato. Alla richiesta formulata dal magistrato istruttore, il Sindaco ed il Revisore rappresentavano che: *“l'indicatore di tempestività dei pagamenti, in relazione alle risultanze contabili dell'ente anno 2020 è quantificato in meno (-15,90) con un importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza pari ad euro 484.422,87. Si conferma pertanto il valore indicato in rendiconto e*

pubblicato in amministrazione trasparente, sezione pagamenti dell'amministrazione. A conferma di quanto indicato, nella stessa piattaforma crediti commerciali del Mef viene riportato per l'anno 2020 un valore negativo. Il dato nel sistema Bdap non è corretto, in quanto indica lo stesso valore numerico, ma con segno positivo”.

4. Capacità di riscossione

Il grado di smaltimento dei residui di competenza, nel 2020, al titolo IV è troppo basso (12,72%). Alla richiesta formulata dal magistrato istruttore, il Sindaco ed il Revisore rappresentavano che: *“I residui di competenza anno 2020 sono quantificati in euro 2.450.459,84, mentre le relative riscossioni corrispondono ad euro 311.667,33. Il grado di smaltimento residui competenza è determinato nel 12,72%. di diversi interventi a rendicontazione relativi alla calamità naturale del VAIA a regia regionale, Fondi di Confine Trentino/Veneto e ex fondi ODI per le quali sussiste uno sfasamento temporale tra il momento di incasso del finanziamento e la fase di realizzazione e rendicontazione dell'opera. A ciò si aggiunga che la gestione delle OO.PP ha subito un rallentamento per effetto dell'emergenza covid 19 nonché per l'avvicendamento del personale che ha investito l'ufficio tecnico. E' obiettivo dell'amministrazione intraprendere le azioni utili per il miglioramento dell'indicatore di riscossione”.*

5. Stato Patrimoniale Passivo – Fondo di dotazione negativo

Il valore del Fondo di dotazione permane negativo (euro -6.469.664,1). Alla richiesta formulata dal magistrato istruttore, il Sindaco ed il Revisore rilevavano quanto segue: *“Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto. Nel 2018 il principio contabile di riferimento ha subito la modifica secondo la quale sono state introdotte le riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili e le altre riserve indisponibili. La presenza del fondo di dotazione negativo è dovuta ad una elevata incidenza delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali, e come previsto dal Decreto 10 novembre 2020 “Il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione.” L'ente ha intrapreso comunque, in adesione all'evoluzione della normativa, un rientro del fondo di dotazione già nel corso del 2021.”*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione degli anni 2019/2021 e 2020/2022 e sul Rendiconto per l'anno 2019 e per l'anno 2020 del Comune di Lamon (BL):

- raccomanda maggior attenzione nell'attività di rilevazione, al fine di consentire la più completa e corretta compilazione dei documenti oggetti del controllo, compresi i questionari;
- richiama l'Ente alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed a monitorare costantemente l'adeguatezza del fondo, sia in sede previsionale che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità ai principi contabili vigenti;

- rileva una non soddisfacente attività di riscossione delle entrate e raccomanda all'Ente di adottare, tempestivamente, ogni misura utile ad implementare l'attività di riscossione delle entrate;
- invita l'Ente a proseguire nell'azione di progressiva ricostituzione del fondo di dotazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale ed al Revisore dei conti del Comune di Lamon (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini